



## **Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP)**

### **Decisioni n. SC-8/10, SC-8/11 e SC-8/12 della Conferenza delle Parti sull'iscrizione del decabromodifeniletere, delle paraffine clorurate a catena corta e dell'esaclorobutadiene**

Adottate il 5 maggio 2017 nell'ambito della 8<sup>a</sup> riunione della Conferenza delle Parti  
Entrate in vigore per la Svizzera il 18 dicembre 2018

---

*Traduzione*

*La Conferenza delle Parti  
decide:*

di modificare gli Allegati A e C della Convenzione di Stoccolma<sup>1</sup>, secondo le versioni qui annesse.

<sup>1</sup> RS 0.814.03

*Allegato A*

## Eliminazione

*Parte I, tabella delle sostanze chimiche*

*Dopo la sostanza Clordecone è inserita la seguente voce:*

Sostanza chimica	Attività	Deroga specifica
...		
Decabromodifenil- tere (BDE-209) del decabromodifenil- tere commerciale (n. CAS: 1163-19-5)	Produzione	Come ammessa per le Parti iscritte nel registro
	Uso	<p>Conformemente alla parte IX del presente allegato: Parti destinate ai veicoli specificati nel paragrafo 2 della parte IX del presente allegato;</p> <p>Tipi di aeromobili la cui domanda di omologazione è stata presentata prima di dicembre 2018 e ottenuta prima di dicembre 2022 e pezzi di ricambio destinati a questi aeromobili;</p> <p>Prodotti tessili che richiedono caratteristiche ignifughe, esclusi gli indumenti e i giocattoli;</p> <p>Additivi per alloggiamenti in plastica e parti destinate a elettrodomestici riscaldanti, ferri da stiro, ventilatori, riscaldatori a immersione contenenti parti elettriche o a contatto diretto con queste parti oppure che devono rispettare norme relative ai materiali ignifughi, con tenori inferiori al 10 per cento in massa della parte;</p> <p>Schiuma di poliuretano per l'isolamento degli edifici.</p>

*Dopo la sostanza Mirex è inserita la seguente voce:*

Sostanza chimica	Attività	Deroga specifica
...		
Paraffine clorate a catena corta (alcani, C <sub>10-13</sub> , clorurati)*: idrocarburi clorurati a catena lineare da C <sub>10</sub> a C <sub>13</sub> con un tenore in cloro superiore al 48 per cento in massa. Ad esempio, le sostanze con i numeri CAS seguenti possono contenere paraffine clorate a catena corta: n. CAS 85535-84-8 n. CAS 68920-70-7 n. CAS 71011-12-6 n. CAS 85536-22-7 n. CAS 85681-73-8 n. CAS 108171-26-2	Produzione	Come ammessa per le Parti iscritte nel registro
	Uso	Additivi per la fabbricazione di cinghie di trasmissione nell'industria della gomma naturale e sintetica; Pezzi di ricambio di nastri trasportatori in gomma nell'industria mineraria e forestale Industria conciaria, in particolare per l'ingrassaggio del cuoio Additivi lubrificanti, in particolare per i motori di automobili, i generatori elettrici e i parchi eolici come pure per la trivellazione alla ricerca di gas e petrolio e le raffinerie per la produzione di diesel Tubi per lampadine decorative d'esterno Vernici impermeabilizzanti e ignifughe Adesivi Trasformazione di metalli Plastificanti secondari nei cloruri di polivinile morbidi, tranne in giocattoli e prodotti per bambini

*Parte I, nota (vii)*

- (vii) La nota (i) non si applica alle quantità di una sostanza chimica, il cui nome è seguito dal segno «+» nella colonna «Sostanza chimica» della parte I del presente allegato, contenute in miscele in tenori superiori o uguali all'1 per cento in massa.

*Parte IX***Parte IX Decabromodifeniletere**

<sup>1</sup> La produzione e l'impiego del decabromodifeniletere sono aboliti, tranne per le Parti che hanno notificato al Segretariato la loro intenzione di produrlo e utilizzarlo conformemente all'articolo 4.

<sup>2</sup> Deroghe specifiche per le parti destinate ai veicoli possono essere concesse per la produzione e l'uso di decabromodifeniletere commerciale limitatamente agli ambiti seguenti:

- a) Parti destinate ai veicoli di vecchia generazione, definiti come veicoli non più prodotti in serie, le cui parti sono incluse in almeno una delle categorie seguenti:
  - i) gruppo motopropulsore ed elementi situati sotto il cofano quali cavi di massa e di collegamento della batteria, tubi della climatizzazione mobile, gruppo motopropulsore, anelli di collettori di scarico, isolamento del vano motore, cavi e cinghie sotto il cofano (cavi motore ecc.), sensori di velocità, tubi, moduli di ventilazione e sensori di detonazione;
  - ii) sistemi di alimentazione a carburante quali tubi, serbatoi e parti basse del serbatoio per carburante;
  - iii) dispositivi pirotecnici ed elementi a contatto con questi ultimi quali cavi di attivazione del gonfiamento degli airbag, rivestimenti e tessuti dei sedili (solo se pertinenti in relazione agli airbag) e airbag (frontali e laterali);
  - iv) sospensioni e inserti all'interno quali le rifiniture interne, i materiali di insonorizzazione acustica e le cinture di sicurezza.
- b) Le parti di veicoli specificate nei paragrafi 2 (a) da (i) a (iv) qui sopra e quelle incluse in almeno una delle categorie seguenti:
  - i) plastica rinforzata (cruscotto e rifiniture interne);
  - ii) parti situate sotto il cofano o il cruscotto [blocco di collegamento o di fusibili, fili elettrici ad amperaggio più elevato e guaine di cavi (fili delle candele)];
  - iii) dispositivi elettrici ed elettronici (involucri e supporti di batterie, connettori elettrici per il controllo del motore, componenti di autoradio con lettore CD, navigatori satellitari, sistemi di geolocalizzazione e informatici);
  - iv) parti contenenti tessuti quali ponti posteriori, imbottiture, rivestimenti del tetto, sedili, poggiatesta, alette parasole, pannelli, tappetini.

<sup>3</sup> Le deroghe specifiche concernenti le parti specificate nel paragrafo 2 (a) qui sopra perderanno validità alla fine del ciclo di vita dei veicoli di vecchia generazione oppure nel 2036, a seconda di quale interviene prima.

<sup>4</sup> Le deroghe specifiche concernenti le parti specificate nel paragrafo 2 (b) qui sopra perderanno validità alla fine del ciclo di vita dei veicoli oppure nel 2036, a seconda di quale interviene prima.

<sup>5</sup> Le deroghe specifiche concernenti i pezzi di ricambio destinati ai tipi di aeromobili la cui domanda di omologazione è stata richiesta prima del dicembre 2018 e ottenuta prima del dicembre 2022 perderanno validità alla fine del ciclo di vita di queste aeromobili.

---

*Allegato C***Produzione non intenzionale***Parte I, tabella delle sostanze chimiche**Dopo la sostanza Esaclorobenzene è inserita la seguente voce:*

---

Sostanza chimica
------------------

---

...

Esaclorobutadiene (n. CAS: 87-68-3)
-------------------------------------

---

*Parte II e III, frase introduttiva**La sostanza «esaclorobutadiene» è inserita tra le sostanze «esaclorobenzene» e «pentaclorobenzene».*